

Direttive

sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sui contributi alle famiglie

del 12 settembre 2018

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 39a e 39b e gli art. 36, 38 e 39c (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005,

emana le seguenti direttive:

1. Aliquota di sussidiamento, salari orari per bambino delle famiglie diurne e ulteriori supplementi di sussidio

1.1 L'aliquota di sussidiamento è pari al 50% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:

a. i salari orari riconosciuti ai fini del sussidio effettivamente versati alle famiglie diurne, fino a concorrenza delle prime 400 ore mensili, rispettano i seguenti criteri:

Salario orario/bambino mamme diurne	fr. 8.-
Contributo vacanze	8.33% salario orario

b. i salari orari riconosciuti ai fini del sussidio effettivamente versati alle famiglie diurne, oltre le 400 ore mensili, rispettano i seguenti criteri:

Salario orario/bambino mamme diurne	fr. 6.-
Contributo vacanze	8.33% salario orario

c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

1.2 Se i criteri stabiliti al punto 1.1 sono rispettati, l'aliquota di sussidiamento (vedi art. 36 cpv. 2 RLFam) può inoltre essere aumentata di:

a. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento promuove l'offerta del servizio di accoglienza e verifica la soddisfazione dei genitori a intervalli regolari;

b. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento garantisce la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne;

c. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito, per calcolare il quale è necessario un onere amministrativo supplementare.

2. Oneri sociali

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per le mamme diurne in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

3. Contributi alle famiglie¹

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una

¹ Punto modificato dalle direttive 1.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - FU 2019, 9646.

formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - UFaG (vedi art. 39a, 39b e 39c RLFam) ammontano:

a. contributo universale per le famiglie:

20% della retta (esclusi gli oneri supplementari) fino a un massimo di fr. 200.- mensili;

b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal):

33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.- mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)²;

c. contributo per i beneficiari di un assegno di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:

totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 3 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.-.

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

I contributi volti a contenere l'onere a carico delle famiglie (contributo universale, contributo per i beneficiari RIPAM e contributo per i beneficiari API) vengono conteggiati a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino:

1. previa consegna dell'attestazione del datore di lavoro, o dell'attestato di frequenza o della dichiarazione, rispettivamente certificato a dimostrazione del bisogno del collocamento per scopi di carattere sociale entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna dell'attestazione;
2. previa consegna della decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna della decisione. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla sua emissione; eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate retroattivamente dall'associazione sino alla data a partire dalla quale la famiglia ha diritto al sussidio RIPAM e/o API. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento e venisse consegnata oltre 30 giorni dalla sua emissione, le eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate dall'associazione a partire dal mese di consegna della decisione.

4. Abrogazione

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sul contributo alle famiglie del 7 luglio 2017 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono abrogate il 31 dicembre 2018, ad eccezione del punto 3 che verrà abrogato il 30 settembre 2018.

² Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta per le prestazioni della famiglia diurna, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dall'associazione sino alla data a partire dalla quale la famiglia ne ha diritto e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

5. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 3 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Pubblicato nel BU 2018, 364